



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI NAPOLI SEZ. STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ORICCHIO	MICHELE	Presidente
<input type="checkbox"/>	LUCADAMO	ROMEO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE CAMILLIS	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2387/11 depositato il 28/02/2011
- avverso la sentenza n. 333/4/10 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO proposto dall'ufficio: AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

controparte:

difeso da:

Atti impugnati:  
AVVISO DI RETTIFICA E LIQUIDAZIONE n°

REGISTRO 2008

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 2387/11

UDIENZA DEL

25/01/2013

ore 09:30

SENTENZA

N°

86

PRONUNCIATA IL:

22/2/13

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

04/03/13

Il Segretario

Commissione Tributaria Regionale della Campania  
DEPOSITATA IN SEGRETARIA

in data

04/03/13

Il Segretario

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di appello depositato il 28-2-2011 l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Avellino - impugnava la sentenza n. 333/04/2010 pronunciata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino in decisione del ricorso proposto dalla srl. avverso l'avviso di accertamento n. , meglio individuato in epigrafe, con il quale era stato rideterminato il valore della vendita di un immobile con applicazione del criterio della comparazione, nonché con quello della capitalizzazione del reddito netto. Evidenziava che prima del deposito del ricorso era stato infruttuosamente esperito il tentativo di accertamento con adesione, con invito a comparire al contribuente, il quale, dopo la proposta iniziale istanza, non aveva inteso presenziare ai successivi incontri. La Commissione di I° grado, nel motivare la sentenza, precisava che sarebbe stato onere dell'Ufficio motivare un tale divario di valore del bene venduto e, a tanto inadempimento, non si sarebbe potuta provare la validità dell'accertamento eseguito.

L'Agenzia impugnava la sentenza per falsa applicazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 546/92 ovvero per difetto di motivazione. A parere dell'Ufficio, la mancanza di un elemento di comparazione non comporterebbe di per sé l'invalidità dell'accertamento ma attribuirebbe al giudice tributario il potere di determinare il valore del bene, mediandolo attraverso una saggia e prudente valutazione delle circostanze di causa.

Si costituiva il contribuente e, anche con note successive, sosteneva la mancanza di elementi giustificativi della pretesa dell'Ufficio.

All'udienza del 25 Gennaio 2013 la controversia veniva discussa e la Commissione si riservava la decisione.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Pur essendo incontrovertibile il potere delle Commissioni di rideterminare almeno in parte la pretesa dell'Amministrazione in base agli elementi forniti dalle parti, in particolar modo con le attività di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 546/92, ciò nondimeno il processo tributario al pari di quello civile ha carattere prettamente dispositivo ovvero si basa su quelle che sono le allegazioni fornite dalle parti. Nel caso l'Ufficio ha determinato il valore sulla base di elementi non concretamente identificabili, non allegando né prove né elementi indiziari. Ciò nonostante, a seguito dell'iniziale istanza di definizione della nascente controversia per il mezzo dell'accertamento con adesione, il contribuente non ha inteso coltivare tale strumento, mancando di partecipare agli incontri con l'Ufficio. Tale condotta non può, dal punto di vista processuale, sia per gli effetti dell'art. 114 che dell'art. 116 c.p.c. passare inosservata. Difatti, il contraddittorio consente di esporre le ragioni della diversa valutazione da parte del contribuente e dello stesso Ufficio. Di talché, la mancata concretizzazione del contraddittorio da parte del ricorrente richiedente e invitato dall'ufficio, inverte l'onere della prova, per cui resterà a cura del contribuente spiegare le ragioni per l'annullamento dell'atto impositivo. Nel caso che ci occupa, parte ricorrente lamenta la mancata comunicazione dei parametri da parte dell'A.E. , ma, per prima, non ha accettato il contraddittorio allorché vi era la possibilità se non di chiudere preliminarmente il contenzioso con un accordo, quanto meno di definire e capire i parametri di riferimento adottati dall'Ufficio stesso. Per tale motivo, i rilievi sollevati dalla Edil Petruzzello odierna appellata non possono essere fatti valere.

La incontrovertibilità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.

## D i s p o s i t i v o

Sciolta la riserva, la Commissione accoglie l'appello dell'Ufficio.  
Spese compensate.

SALERNO LI 22 FEBBRAIO 2013  
IL RELATORE

IL PRESIDENTE